

STATUTO

NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIZZOLI AQ VIA DELLE SCUOLE 14

Numero REA: AQ - 140710

Codice fiscale: 02058190667

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Rep.n. 49380	Racc. 27519
	ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto (28) del mese di	
	marzo a L'Aquila e nel mio Studio, in Via Paganica n.66.	
	Avanti a me Dott. FRANCA FANTI, Notaio in L'Aquila, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila,	
	Sulmona ed Avezzano,	
	SONO PRESENTI:	
	- IOANA FLAVIU ION, nato a Firtatesti (Romania) l'8 marzo	
	1975 (C.F. NIO FVN 75C08 Z129F);	
	- IOANA ELENA ANIELA, nata a Balcesti (Romania) il 5 agosto	
	1980 (C.F. NIO LNL 80M45 Z129B);	
	- IOANA NICOLA STEFAN, nato a L'Aquila il 1° marzo 2001	
	(C.F. NIO NLS 01C01 A345B);	
	tutti residenti a Pizzoli (AQ), Via Chiesa Santo Stefano n.28	
	Dell'identità personale dei comparenti, cittadini rumeni i	
	primi due ed italiano il terzo, io Notaio sono certo.	
	I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in	
	virtù del quale convergono e stipulano quanto segue:	
	Tra i comparenti è costituita una Società Cooperativa a	
	responsabilità limitata, a mutualità prevalente, denominata	
	"Nuovo Futuro Cooperativa Sociale", che è retta dalle	
	seguenti pattuizioni:	
	S T A T U T O	

	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - durata	
	Art. 1 - Denominazione - Sede	
	E' costituita, con sede in Pizzoli (AQ), la società	
	cooperativa denominata "Nuovo Futuro Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche	
	altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070, e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria	
	attività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa opera nel settore dell'accoglienza e	
	assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei	
	diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di	
	scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la	
	volontà di creare opportunità di integrazione a carattere	
	duraturo rivolte a persone immigrati e con diritto di asilo	
	nel nostro paese.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	

	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	- la gestione di servizi di accoglienza così come definiti	
	dal DLgs 142/2015;	
	- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai	
	sensi dell'art. 1, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre	
	1991 n.381.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Scopo della cooperativa sarà anche quello di realizzare,	
	anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di	
	inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che,	

	a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. Lo	
	scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di	
	ottenere migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali dei propri ospiti.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	soggetti non soci.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo	
	precedente del presente Statuto, la Cooperativa intende	
	realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di	
	servizi e progetti finalizzati alla accoglienza umana e	
	sociale e all'inclusione sociale dei migranti e dei	
	richiedenti asilo politico, proponendosi il perseguimento	
	per i fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, oltrechè	
	l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità	
	sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e	
	di previdenza applicando i principi ed i metodi della	
	cooperazione e della mutualità.	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi comuni, si propone di raggiungere il proprio	
	scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come	
	definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via	
	prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci	
	Cooperatori. In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a)	

	della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la	
	propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel	
	campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e	
	servizi sanitari ed educativi.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della	
	legge 381/1991. In particolare in relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto Terzi, e svolgere le seguenti attività:	
	Attività di tipo A:	
	- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti	
	pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di	
	diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali,	
	dormitori, etc.	
	- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di	
	informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti	
	residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra	
	tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione,	
	animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo	
	sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio	
	psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri,	
	richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime	
	della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa	
	dimora, malati, etc).	

	- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il	
	sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo	
	di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti	
	progetti di accoglienza con particolare attenzione ai	
	migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza	
	quotidiana.	
	- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire	
	l'integrazione e la coesione sociale, con particolare	
	riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi	
	e rifugiati politici.	
	- Promozione di attività ed interventi finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative	
	rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e	
	solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali	
	e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali	
	individuali nuove.	
	-Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e	
	interpretariato; di riabilitazione ed orientamento	
	psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno	
	psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di	
	servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno	
	e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto	
	presso le famiglie quanto presso la scuola od altre	
	strutture di accoglienza.	

	-Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di	
	aggregazione sociale; di gestione di strutture di	
	accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche	
	con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico	
	o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai	
	minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili	
	utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;	
	di attività di valorizzazione dei beni ambientali e	
	culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo	
	e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati	
	di disagio e delle devianze minorili.	
	-Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby	
	parking; di servizi tipo informagiovani ed	
	informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre	
	strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale; gestione attività di promozione socio-culturale nel	
	territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come	
	anche di gestione di strutture turistico ricettive	
	finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età	
	anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i	
	soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o	
	psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente;	
	di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case	

	protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici),	
	case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i	
	servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei	
	tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari.	
	-Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di	
	età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani,	
	adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di	
	promozione di attività di carattere educativo, formativo e	
	culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti	
	gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura	
	dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico	
	dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti	
	particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di	
	aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione	
	educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi	
	volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di	
	difficoltà di integrazione sociale dei minori; di	
	prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di	
	emarginazione e disadattamento.	
	-Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al	
	proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali,	
	assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi	
	socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano	
	interesse per tali servizi.	
	-Attività di promozione dell'integrazione sociale e	

	culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati	
	attraverso corsi di lingua italiana e altre lingue, percorsi	
	di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento	
	lavorativo e abitativo.	
	-Attività di assistenza individuale di ordine sociale,	
	infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti,	
	o messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	-Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di	
	arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla	
	socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti	
	vulnerabili.	
	-Gestione di ambulatori medici, fisioterapeutici.	
	-Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa	
	dimora, vittime della tratta, etc..	
	-Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle	
	condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in	
	Italia che all'estero.	
	-Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle	
	carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e	
	privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno	
	richiesta.	
	-Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi	
	connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle	
	persone svantaggiate e degli immigrati in particolare,	

	attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni	
	informative presso la sede, scuole ed in occasione di	
	pubbliche manifestazioni.	
	-Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza,	
	formazione e supervisione relativa alle attività sopra	
	elencate.	
	-Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti	
	pubblici e privati affini.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge la Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai	
	medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione	
	esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	

	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o	
	bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I., R.T.I., A.T.S. o RETE, per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge. All'occorrenza, la Cooperativa potrà	
	avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore	
	e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali,	
	nazionali e regionali utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve,	
	medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove	
	richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società;	
	la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il	
	proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere	
	finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale	
	ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o	
	reale.	
	Titolo III	
	Soci Cooperatori	
	Art.5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	

	al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la	
	qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudini e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e in	
	ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	n.381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del	

	Libro dei Soci in base all' appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere	
	soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art.6 (categorie speciali di Soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	Soci cooperatori ai sensi dell' articolo 2527, comma 3, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. Il numero dei Soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei Soci cooperatori. In tale categoria	
	potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell' impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata	
	dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al	
	momento dell'ammissione. Il Socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all' approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri Soci. I Soci appartenenti alla	
	categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	Amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' articolo 10	

	del presente statuto il Socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di	
	esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate all' articolo 11 del presente	
	statuto:	
	a) Inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) La carente partecipazione alle Assemblee Sociali e ai	
	momenti di partecipazione previsti dalla Cooperativa;	
	c) Il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o rispetto degli impegni di partecipazione all'	
	attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell' organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione. Qualora, al termine del	
	suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non	
	sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art.5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria	
	ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	

	all'interessato e annotato, cura dell' Organo	
	amministrativo, nel Libro dei Soci.	
	Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art.7 (domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numeri di fax;	
	b) L'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) L'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere , che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) La categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	

	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a) b) c) d) e) f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione :	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f)	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.29 l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	

	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero	
	di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	

	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art.8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo	

	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	

	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	- La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta	

	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento ; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni	
	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi	
	disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione .	
	Art.12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto .	
	Art.13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	

	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	

	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art.16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 2.500,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	

	Art.17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore della quota, così come previsto al successivo	
	articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	

	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 2.500,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 2.500,01 euro e fino a 5.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 5.000,01 euro e fino a 7.500,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 7.500,01 euro e fino a 10.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 10.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	

	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00.	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art.22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11	
	della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992 n.59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non operatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	

	titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n.142.	
	La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	

	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore	
	delle quote detenute da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci ;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale ;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	

	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art.26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci .	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	3 voti come appresso specificato: ogni 2.000,00 euro	
	sottoscritti si ha diritto a 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	

	intervvenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	

	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea .	
	Art.29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art.30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 2 a 5 eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	

	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina . Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art.31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega .	
	Perlomeno ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	

	Art.32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	

	Amministrazione.	
	Art.33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da	
	ogni socio .	
	Art.34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art.35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio .	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art.36 (Collegio Sindacale)	

	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti , eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la	
	revisione legale dei conti ed è quindi integralmente	
	composto da revisori legali in possesso dei requisiti di	
	legge .	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio	
	Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art.38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	

	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs.	
	n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	

	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art.40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992 n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre	
	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	

	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

Art.43 (Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
vigenti norme di legge sulle società cooperative .	
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
in quanto compatibili, le norme delle società a	
responsabilità limitata.	

I componenti dichiarano e convengono:	
- di aver ciascuno di loro già dato la propria adesione ed	
hanno provveduto alla sottoscrizione ed al versamento delle	
quote sociali nella maniera seguente:	
- IOANA FLAVIU ION Euro 500,00	
- IOANA ELENA ANIELA Euro 500,00	
- IOANA NICOLA STEFAN Euro 500,00	
In conseguenza di quanto sopra il capitale sociale iniziale	
sottoscritto è pertanto di Euro 1.500,00 (euro	
millecinquecento/00).	
I costituiti, concordemente nominano, sino a revoca o	
dimissioni, quale Amministratore Unico della cooperativa il	
signor Ioana Flaviu Ion, il quale dichiara di accettare	
l'incarico senza eccezione alcuna, dichiarando altresì che	
non esiste a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità	
o di decadenza previste dalla vigente legislazione.	